



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CONCURSUALE DI PISTOIA

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. Michele Sirgiovanni	Presidente
Dr. Nicoletta Curci	Giudice rel.
Dr. Sergio Garofalo	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da MARIA MARTONE, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Santini,
giusta procura in atti

Creditore istante

contro

CH2025 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (P.I./ C.F. 02106060474)
con sede legale in Pistoia alla via del Molinuzzo 3/5, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Mallozzi e
dall'avv. Emanuele Fiaschi, giusta procura in atti

Debitore resistente

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso proposto il 30.4.2026, Maria Martone ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della CH2025 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (P.I./ C.F. 02106060474) deducendone la natura d'impresa commerciale e il relativo stato d'insolvenza, in ragione del mancato pagamento di un credito di natura retributiva, consacrato in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, già infruttuosamente azionato mediante esecuzione presso terzi.

Regolarmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 4.5.2026, la CH2025 s.r.l.s. si è costituita in giudizio con comparsa del 28.5.2026 per eccepire: di essere un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di Liquidazione Giudiziale, come desumibile dal bilancio di esercizio al 31.12.2025 prodotto in allegato alla memoria; il difetto del requisito normativo di cui all'art. 49 CCII in mancanza di crediti scaduti e non pagati d'importo superiore a € 30/mila; l'insussistenza dello stato d'insolvenza vertendo la società in una "mera crisi" di una start-up di micro dimensioni; l'insussistenza del requisito normativo di cui all'art. 268 CCII per eventualmente aprire la procedura della liquidazione controllata, stante l'assenza di crediti scaduti e non pagati d'importo superiore a € 50/mila; l'abusività della iniziativa giudiziaria assunta dalla creditrice



al solo fine di accedere al Fondo di Garanzia dell'INPS. Ha chiesto pertanto la debitrice il ritegno della domanda con condanna della creditrice alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

All'udienza tenutasi il 9.6.2026 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, Maria Martone ha evidenziato l'irritualità del bilancio prodotto poiché non approvato né depositato presso il registro delle imprese e ha formulato, in via subordinata, domanda di apertura della liquidazione controllata.

Dopo breve discussione, su istanza congiunta dei procuratori, il giudice delegato ha riservato il procedimento unitario alla decisione del collegio assegnando termine alla debitrice sino al 19.6.2026 per produrre il bilancio al 31.12.2025, ritualmente approvato e depositato presso il registro delle imprese, ed ulteriore termine alla parte ricorrente per eventualmente depositare una rinuncia alla domanda.

Nel rispetto dei termini assegnati la debitrice ha depositato la documentazione suddetta, mentre la creditrice, dato atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo con la controparte, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già assegnate.

Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata a carico di CH2025 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.270 CCII.

I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che la società debitrice sin dalla sua costituzione (avvenuta con atto del 3.2.2025, iscritto nel registro delle imprese il 13.2.2025), ha avuto sede legale in Pistoia.

II. Quanto al profilo soggettivo, la resistente è un'impresa commerciale, costituita in forma di società a responsabilità limitata semplice, avente ad oggetto l'attività di ristorazione ed iscritta nella sezione "ordinaria" del registro delle imprese, qualificabile quale "impresa minore" avendo comprovato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, primo comma, lett. d), CCII attraverso il bilancio di esercizio al 31.12.2025, ritualmente approvato con delibera del 17.6.2026 e depositato all'Ufficio del Registro delle Imprese in data 18.6.2026, nonché attraverso la produzione di una situazione patrimoniale ed economica provvisoria al 28.5.2026.

Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 268, secondo comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti proprio dalla suddetta documentazione supera l'ammontare di € 50/mila. Più precisamente, il bilancio di esercizio 2025 espone debiti per complessivi € 59.316,00 mentre il bilancio provvisorio al 28.5.2026 indica debiti per l'ammontare complessivo di € 70.862,84, valorizzati per detti importi dalla stessa resistente al fine di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali per l'assoggettamento alla procedura di Liquidazione giudiziale.

III. Risulta del pari evincibile dal carteggio processuale la ricorrenza di una situazione di sovraindebitamento ed anzi di vera e propria insolvenza, tenuto conto:

1. del mancato pagamento del debito verso la ricorrente dell'importo di euro 2.861,38, fondato su titolo giudiziale inoppugnabile e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione mobiliare presso terzi;



2. della debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell'INPS, per € 2.611,44, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. delle perdite di esercizio riportate nel bilancio al 31.12.2026 per € 46.135 e nel bilancio provvisorio al 28.5.2026 per € 10.678,20, a fronte di un capitale sociale di € 1.000,00.

Da ultimo, il Collegio è esonerato dal delibare il riferimento alla natura di start-up dell'impresa debitrice poiché solo laconicamente esposto nella memoria di costituzione ma non supportato da alcuna ulteriore allegazione né da una conferente documentazione probatoria.

Sussistono pertanto tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della resistente

IV. Per quanto attiene alla nomina del liquidatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, inserito nel registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento, indicato in dispositivo, avente domicilio nel distretto della Corte di Appello di Firenze, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI (richiamato dall'art. 272 CCII).

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di CH2025 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (P.I./ C.F. 02106060474) con sede in Pistoia alla via del Molinuzzo 3/5

Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e **liquidatore** il dott. Francesco Vannucchi che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.

Ordina alla società di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori (ove non già fatto)

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni della società e dei soci illimitatamente responsabili, termine di **gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale e la pubblicazione presso il registro delle imprese.

Ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

Ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio tenutasi il 7/07/2026.



Il giudice relatore

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Presidente

Dott. Michele Sirgiovanni

